

Allegato A)

RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETÀ IN HOUSE PROVIDING "PORTANOVA S.P.A."

Analisi assetto complessivo della società al 31 dicembre 2023

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: FINALITÀ DELLA RICOGNIZIONE E TIPOLOGIE DI PARTECIPAZIONI AMMESSE

Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (TUSP), dispone all'art. 20 l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni.

Finalità della suddetta ricognizione è quella di individuare le partecipazioni che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione.

In particolare, l'art. 3 del TUSP al comma 1 individua le tipologie di partecipazioni ammesse disponendo che "*le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa*" e, dopo aver stabilito all'art. 4 il limite generale secondo il quale "*le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*", nel successivo comma 2 del medesimo articolo, fermo restando il perseguimento delle finalità istituzionali, indica una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica. Le amministrazioni pubbliche, infatti, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

Tuttavia, per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle categorie previste dal richiamato art. 4 del TUSP, ma è necessario, altresì, che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Quest'ultimo prevede che devono essere alienate mediante un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

2. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL CONSIGLIO REGIONALE

Le prescrizioni e i criteri previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, illustrati nel paragrafo precedente, sono funzionali ad analizzare le partecipazioni detenute dal Consiglio regionale della Calabria nella società *in house providing* "Portanova S.p.A."

- Tipologia ente: Società per Azioni
- Denominazione Ente: "PORTANOVA SPA"
- Codice Fiscale e Partita IVA: 02565930803
- Anno di costituzione: 2009
- Iscrizione registro delle imprese della provincia di Reggio Calabria n° 174880
- Attività svolte:
 - gestione di iniziative rivolte allo sviluppo dei sistemi informativi;
 - gestione del servizio di accesso, accoglienza e informazione presso le strutture del Consiglio regionale della Calabria ed eventualmente presso altre strutture ove vengono svolte attività dello stesso Consiglio;
 - servizi di supporto alla gestione del Polo culturale "Mattia Preti" nonché servizi di supporto ai servizi tecnici del Consiglio regionale della Calabria;
 - servizio di supporto alla resocontazione dei lavori degli organi del Consiglio regionale e di trascrizione delle sedute consiliari.
- Capitale sociale: € 120.000,00
- Tipo della partecipazione: diretta
- Misura della partecipazione: 100% - *in house providing*

SCHEMA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA



RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI DAL TUSP

La società "Portanova S.p.A." produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1, D.lgs. 175/2016). Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d), del 19 agosto 2016 n. 175, produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali, rispettando appieno le condizioni previste dall'art. 20, comma 2 del TUSP:

Numero dei dipendenti: 26

Numero amministratori: 1 (Amministratore Unico)

Compenso Amministratore: euro 22.326,00

Numero componenti organo di controllo: n. 3 componenti del Collegio sindacale – n. 1 Revisore legale

Compensi componenti organo di controllo: euro 42.464,00 (Collegio sindacale), euro 12.730,00 (Revisore legale)

Costo del personale: euro 902.862,00

Fatturato ultimo triennio: euro 1.026.611,00 (anno 2023); euro 1.024.408,00 (anno 2022); euro 1.029.537,00 (anno 2021) euro;

Risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio: euro 10.504,00 (anno 2023); euro -12.617,00 (anno 2022); euro 37.065,00 (anno 2021); euro 79.364,00 (anno 2020); euro 93.321,00 (anno 2019).

La società "Portanova S.p.A." non possiede i presupposti, indicati dall'articolo 20 d.lgs. 175/2016, per la predisposizione di un piano di razionalizzazione. La stessa, infatti, è una società che:

- conta un numero di dipendenti superiore al numero di amministratori;
- non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- ha conseguito nel triennio precedente, un fatturato medio superiore a quello previsto all'art. 20 comma 2 lett. d);
- ha conseguito risultati d'esercizio nell'ultimo quinquennio che escludono l'applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. e);
- ha costi di funzionamento che risultano adeguati, avendo la società mantenuto costante il rapporto tra costi e valore della produzione.

Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute**Partecipazioni dirette**

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Portanova SpA	02565930803	100%	Mantenimento	

3. ESITO DELLA RICOGNIZIONE E CONCLUSIONI

Alla luce della ricognizione effettuata e dell'analisi dei dati sopra riportati, in relazione alle disposizioni del TUSP, si può concludere che la "Portanova S.p.A." è una società solida, che ha sempre gestito i servizi di cui è affidataria con la dovuta diligenza e nell'esclusivo interesse del Consiglio regionale della Calabria.

Inoltre, la stessa si è costantemente impegnata a proporre l'eventuale integrazione dei servizi effettuati, con l'obiettivo di determinare un miglioramento quali-quantitativo degli stessi.

Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale per le società a totale capitale pubblico soggette al controllo analogo secondo il modello delle società "in house", mediante l'assemblea dei soci e l'applicazione delle previsioni contenute nel Regolamento per il controllo analogo della società partecipata Portanova S.p.A., adottato con Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 24 novembre 2017, recante *"Istituzione Comitato interno per il controllo analogo e approvazione regolamento per il controllo analogo della società partecipata "Portanova S.p.A.", successivamente aggiornato con Deliberazione U.P. n. 41 del 17 luglio 2018*. A tal fine, gli organi della società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a trasmettere al socio unico:

- il piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- una relazione avente ad oggetto i servizi svolti e l'andamento dell'attività economica, con costante possibilità da parte del socio unico di richiesta di informazioni in ordine alla gestione dei servizi;
- gli ulteriori atti eventualmente richiesti dal socio unico.

Il socio unico verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dallo stesso socio unico e dagli organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. Per l'esercizio del controllo, il socio unico ha accesso, con le modalità di legge, agli atti della società e si avvale di un Comitato interno per il controllo analogo. L'organo amministrativo, il collegio sindacale e il revisore legale, sono tenuti ad offrire la massima collaborazione, anche mediante comunicazione dei dati richiesti.

Il socio unico ha diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'attività della società nonché all'amministrazione della stessa.

La società "Portanova S.p.A.", per le finalità del presente atto, non presenta, pertanto, criticità tali da ingenerare dubbi sulla legittimità del suo mantenimento sussistendone le condizioni e i requisiti normativamente previsti.